

Prot. n. 8907 del 05/02/2024

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA**

Centro di ricerca Foreste e Legno

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare manifestazioni di interesse e individuazione dei contraenti per la stipula di Contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione in Francia della varietà di pioppo MONCALVO

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*;

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO l'art. 1, comma 4, dello Statuto con cui si dispone che il CREA persegua le proprie finalità attraverso le attività svolte nell'amministrazione centrale e nei Centri di ricerca in cui è articolato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 06/04/2017, con il quale sono istituiti, a decorre dal 01/05/2017, i 12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto "Piano";

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1 novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2023 n. 44, recante *disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, convertito con legge 21 giugno 2023 n. 74, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla GU n. 143 del 21 giugno 2023, Serie Generale;

VISTO in particolare l'art. 23, comma 3 *bis* nel quale è previsto tra l'altro che, alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, gli organi del CREA decadono;

VISTO il decreto MASAF prot. 353212 del 06/07/2023 con il quale, a decorrere dalla medesima data, il prof. Mario Pezzotti è stato nominato Commissario straordinario del CREA, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto del Presidente CREA Prot. 121419 del 23/12/2021 con il quale si è provveduto al conferimento dell'incarico di Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno al Prof. Piermaria Corona a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31.12.2025;

VISTO l'art. 3, comma 2 dello Statuto, ai sensi del quale il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali nei limiti dell'ordinamento vigente;

VISTI gli artt. 11 e 16 del "*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*" citato, che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 24805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA;

CONSIDERATO che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore forestale;

CONSIDERATO che, attraverso tale attività, la varietà di pioppo denominata MONCALVO è stata selezionata presso la sede di Casale Monferrato dell'attuale Centro di ricerca Foreste e Legno e che tale varietà risulta iscritta al Registro Nazionale dei Materiali di Base (RNMB) con decreto n° 75568 del 06/11/2018 ed è coperta da privativa comunitaria CPVO n. 40713 del 20/04/2015;

CONSIDERATO che per le buone caratteristiche di radicazione, crescita e resistenza alle principali avversità biotiche la varietà di pioppo denominata MONCALVO è stata inserita dal Ministero dell'Agricoltura e Alimentazione francese nella lista dei cloni atti ad ottenere contributi statali per la coltivazione in piantagione in funzione della adattabilità ai diversi territori regionali francesi;

CONSIDERATO che per le suddette motivazioni la varietà di pioppo denominata MONCALVO viene utilizzata, anche in Francia, per una diversificazione clonale delle piantagioni di pioppo fuori foresta, consentendo una gestione sostenibile delle stesse, con vantaggi sia per i pioppicoltori che per la collettività, in ottemperanza alle linee di indirizzo di Politica Agricola Comunitaria;

CONSIDERATO che il CREA, nella persona del Direttore Generale, ha stipulato in data 07/07/2023 un contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione e commercializzazione della citata varietà di pioppo con la ditta Earl de la Dive avente sede legale in Curçay sur Dive, Francia;

CONSIDERATO che, in ossequio al *favor participationis*, il CREA si è riservato la facoltà di concedere la licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà di pioppo denominata MONCALVO anche ad altri soggetti con l'emanazione di avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di ulteriori ditte, sul territorio francese, interessate ed idonee alla stipula di analogo contratto;

RITENUTO opportuno proseguire nella valorizzazione commerciale della varietà di pioppo denominata MONCALVO sul suolo francese tramite la stipula di ulteriori contratti con altri soggetti idonei interessati;

VISTO il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse che, unitamente alla scheda descrittiva sintetica della varietà, al modello di manifestazione di interesse, alla dichiarazione sostitutiva, all'informativa sul trattamento dei dati personali nonché allo schema di contratto di licenza non esclusiva costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

RITENUTO che il CREA debba avviare una procedura di evidenza pubblica necessaria ai fini dell'istruttoria per la concessione, per il solo territorio francese, di licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà di pioppo denominata MONCALVO;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Articolo 1

Di avviare l'indagine di mercato mediante Avviso pubblico di manifestazione di interesse che, come Allegato, costituisce parte integrante della presente Determina.

Articolo 2

In caso di esito positivo dell'esperimento della predetta indagine di mercato, di procedere all'individuazione dei contraenti per la stipula di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per la varietà clonale di pioppo MONCALVO.

Articolo 3

Di assegnare la responsabilità dell'istruttoria e di ogni adempimento del procedimento fino alla sottoscrizione del testo contrattuale da parte dei licenziatari alla dott.ssa Lucia Sebastiani, Funzionario di Amministrazione di IV livello in qualità di Referente amministrativo per il Centro Foreste e Legno del Network per il Trasferimento Tecnologico del CREA.

Articolo 4

Copia della presente viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico-UDG5 per il seguito di competenza.

f.to Il Direttore
Prof. Piermaria Corona

AVVISO PUBBLICO

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA DI MOLTIPLICAZIONE IN FRANCIA AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO FRANCESE DELLA VARIETA' CLONALE DI PIOPPO DENOMINATA "MONCALVO"

Finalità

Invito aperto ad Aziende/Ditte con sede legale nel territorio dell'Unione Europea per formulare manifestazioni di interesse preliminari per l'acquisizione di licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione in Francia ai fini della commercializzazione nel territorio francese della varietà clonale di pioppo denominata **MONCALVO**.

'Moncalvo' è una varietà clonale di pioppo costituita presso il CREA - Centro di Ricerca Foreste e Legno, sede di Casale Monferrato (AL), iscritta al Registro Nazionale dei Materiali di Base (RNMB) nella categoria "controllati" con decreto MiPAAF n. 75568 del 06/11/2015, con diritto di "privativa comunitaria" n° 40713 presso il CPVO (Community Plant Variety Office) concesso in data 20/04/2015.

Le caratteristiche tecniche/descrittive sono riportate nella scheda allegata al presente Avviso pubblico (**All. A**). Le Aziende/Ditte interessate al conseguimento delle licenze sono invitate a presentare manifestazione d'interesse nei termini e secondo le modalità di seguito elencate.

Si specifica che:

- il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e s.m.i., bensì semplice indagine di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a fornire informazioni circa l'esito di offerte, né alcun obbligo di stipula;
- essendo una procedura di indagine esplorativa del mercato, essa non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Modalità di presentazione

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata in forma scritta, tramite raccomandata A/R al Centro di ricerca Foreste e Legno, strada Frassineto n.35, Casale Monferrato 15033 (AL) ITALIA o tramite posta elettronica a fl@crea.gov.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/03/2024. Non si darà corso alle manifestazioni inviate oltre il termine sopra indicato né alle raccomandate A/R pervenute oltre il decimo giorno dal termine indicato.

In caso di invio cartaceo, il plico, inserito in busta chiusa recante la dicitura "**Manifestazione di interesse per l'acquisizione di licenza non esclusiva di moltiplicazione in Francia ai fini della commercializzazione nel territorio francese della varietà clonale di pioppo denominata MONCALVO**", dovrà essere indirizzato a:

Centro di ricerca Foreste e Legno, strada Frassineto 35 Casale Monferrato 15033 (AL) ITALIA

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso pubblico (**All.1**). Essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda/Ditta ed inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La manifestazione d'interesse dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici dell'offerente indicando la denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale, Partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza, indirizzo di posta elettronica al quale ricevere successive comunicazioni;

- b) breve relazione della esperienza vivaistica acquisita con sintesi del piano di sviluppo e diffusione che si intende attuare per la valorizzazione commerciale del clone;
- c) accettazione del versamento del canone annuo di 2.500,00 €, previsto per l'acquisizione della licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione solo in Francia della varietà clonale di pioppo denominata 'Moncalvo' per la quale si propone l'attività di commercializzazione, nonché di un diritto di royalty di € 0,50 per ogni pianta (pioppella) venduta, previa detrazione dell'importo del canone annuo minimo, qualora eccedente, e di un diritto di royalty di € 0,40 per talea venduta ai sub-licenziatari;
- d) accettazione di un eventuale altro soggetto delegato dal CREA quale incaricato della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi i controlli sia documentali e contabili, sia in vivaio che di magazzino / cella frigo;
- e) dichiarazione di impegno ad attuare l'attività di moltiplicazione e vendita esclusivamente in Francia;
- f) accettazione delle condizioni indicate nell'Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria www.crea.gov.it recante "Invito a presentare manifestazione di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione in Francia ai fini della commercializzazione nel territorio francese per la varietà di pioppo denominata 'Moncalvo';
- g) dichiarazione di non essere inadempienti nel rispetto delle norme contrattuali di contratti di licenza stipulati precedentemente con il CREA, e/o con il CRA, e/o con altro soggetto delegato dal CRA/CREA, ed in particolare di essere in regola coi pagamenti di eventuali somme già fatturate a qualsiasi titolo dal CREA e/o dal CRA e/o da altro soggetto delegato dal CRA/CREA;
- h) dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
- i) di non essere sottoposto a misure interdittive delle capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- j) di essere nelle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, secondo la normativa in vigore nello Stato di appartenenza.

Modalità di scelta dei contraenti

Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente avviso saranno valutate da una Commissione nominata con Determina del Direttore del Centro di ricerca Foreste e legno del CREA.

Saranno escluse dalla valutazione le proposte che non contengano tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste sopra, dai punti a) a j) nonché le proposte che dovessero pervenire oltre il decimo giorno successivo al termine previsto per l'invio.

Il CREA si riserva la facoltà di concedere la licenza a tutte le Aziende/Ditte ritenute rispondenti ai requisiti richiesti e per le quali si evinca, a proprio insindacabile giudizio, un adeguato livello di affidabilità del potere contraente, valutato sulla base delle informazioni fornite o da rapporti precedentemente intercorsi con il CREA.

Condizioni contrattuali

La durata del contratto di licenza sarà pari a quindici anni (salvo recesso anticipato) dalla data di sottoscrizione, previo rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente al versamento del canone annuo e dei diritti di royalty previsti dal contratto e al rispetto dei termini di pagamento stabiliti.

Oggetto del contratto: concessione del diritto non esclusivo di moltiplicazione e commercializzazione di pioppelle e/o talee del clone di pioppo 'Moncalvo' nel solo territorio francese, con possibilità di concedere ad altri vivaisti sub-licenze per il solo allevamento e la commercializzazione di piante (pioppelle) nel solo territorio francese, con divieto di moltiplicazione;

Durata: il contratto potrà avere una durata massima di quindici anni, con la possibilità di risoluzione o

recesso anticipato;

Materiale fornito: fornitura iniziale di 200 astoni del clone 'Moncalvo' della lunghezza di almeno 1 metro, per l'ottenimento delle talee di base necessarie alla costituzione di un barbatellaio di prima moltiplicazione e/o di vivai per la produzione di pioppelle da realizzare su terreni di proprietà o presi in affitto sul solo territorio francese;

Corrispettivo: per il diritto di moltiplicazione e commercializzazione in Francia del clone 'Moncalvo' verrà riconosciuto al CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno:

- un canone annuo minimo forfettario di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- un diritto di royalty di € 0,50 per ogni pianta (pioppella) venduta, previa detrazione dell'importo del canone annuo minimo, qualora eccedente;
- un diritto di royalty di € 0,40 per talea venduta ai sub-licenziatari

Detti importi dovranno essere versati annualmente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura:

- il canone annuo minimo forfettario di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), dovrà essere versato a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto, per tutta la durata dello stesso;
- i diritti di royalty previsti dovranno essere versati, contemporaneamente al canone annuo, a partire dal primo anno di commercializzazione delle talee e/o pioppelle.

Il mancato pagamento di una rata entro la data indicata darà luogo all'applicazione della clausola risolutiva prevista nel contratto.

Obblighi del licenziatario:

- comunicare annualmente l'ubicazione e le dimensioni dei barbatellai e dei vivai per l'ottenimento delle pioppelle del clone 'Moncalvo' al CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno, sede di Casale Monferrato;
- distruggere le piante ed i ceppi del clone 'Moncalvo', a sue spese, informandone il concedente (CREA-Centro di ricerca Foreste e Legno) al termine del contratto;
- realizzare i barbatellai ed i vivai esclusivamente in terreni, in Francia, di sua proprietà, presi in affitto o con contratti di conduzione;
- non commercializzare talee, pioppelle o altro materiale di propagazione al di fuori del territorio francese;
- condurre i barbatellai ed i vivai nel rispetto delle buone pratiche colturali, in modo che il materiale ottenuto sia esente da difetti, di buona qualità, e risponda alla normativa vigente in Francia sul materiale di moltiplicazione;
- informare il CREA- Centro di ricerca Foreste e Legno in merito al verificarsi in vivaio di avversità biotiche (insetti, malattie crittogamiche, virus e batteri) ed abiotiche che potrebbero compromettere la qualità e la sanità del materiale di moltiplicazione;
- comunicare annualmente al CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno il volume delle vendite, comprese quelle effettuate dai sublicenziatari, con indicazione di
 - nome, cognome, indirizzo dei clienti;
 - quantità di piante o talee vendute;
 - data di consegna e località in cui sarà effettuato l'impianto o il vivaio;
- apporre sulle sue eventuali condizioni generali di vendita, sui suoi contratti di vendita e sulle sue fatture le seguenti diciture:

Richiamo da apporre in caso di **vendita di piante (pioppelle) a pioppicoltori:**

Le piante corrispondenti a questo contratto/questa fattura sono protette da un certificato comunitario di privativa per nuova varietà vegetale, la loro moltiplicazione è severamente vietata. L'acquirente si impegna, a pena di azione penale, a non cedere il materiale vegetale in oggetto, a non utilizzarlo per la propagazione, anche per uso personale, e ad utilizzarlo esclusivamente per l'impianto diretto in piantagione o in filare di pioppi, di cui si impegna a comunicare l'ubicazione alla Società Licenziataria.

Richiamo da apporre in caso di **vendita di talee a sublicenziatari:**

Il materiale vegetale corrispondente al presente contratto/fattura è protetto da un certificato comunitario di privativa per nuova varietà vegetale e ne è severamente vietata la moltiplicazione. L'acquirente si impegna, pena l'azione penale, a non utilizzare il materiale vegetale in questione per la propagazione, anche per uso personale, e a vendere esclusivamente piante ottenute da talee acquistate dalla Società Licenziataria.

- consentire al CREA di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi del licenziatario, durante le fasi di moltiplicazione, allevamento e commercializzazione del materiale di propagazione;
- tenere una ordinata contabilità e fornire al CREA in qualsiasi momento il resoconto della quantità di materiale vegetale commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente e quant'altro occorrente al CREA per la tutela dei propri diritti;
- consentire l'accesso ai propri vivai, magazzini/locali e celle di frigoconservazione al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, previo appuntamento fissato di comune accordo;
- collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

I termini di un possibile contratto di licenza sono riportati nello schema allegato **(All.2)**.

Informativa privacy

Si allega al presente Avviso l'Informativa **(All.3)** riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Informazioni

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.crea.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente, tra gli "Atti relativi ai contratti attivi di valorizzazione della proprietà intellettuale dell'Ente".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno Dr.ssa Lucia Sebastiani e/o Dr. Giuseppe Nervo, Tel. +39 0142.330900, mail fl@crea.gov.it.

Direttore del Centro di ricerca
Foreste e Legno
Prof. Piermaria Corona

Determina CREA-FL prot. del

All. A – Scheda descrittiva sintetica

All. 1 – Modello per manifestazione d'interesse e dichiarazione sostitutiva

All. 2 – Schema di contratto di licenza non esclusiva

All. 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali

MONCALVO

CARTA D'IDENTITÀ

Madre: *Populus deltoides* Marshall 'D0-131B' (Illinois, USA)

Padre: *Populus nigra* L. (polycross)

Sesso: maschile

Selezionatore: Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (ISP) - Casale Monferrato (AL)

Brevetto n°: 40713

Detentore del brevetto: Unità di ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta (CRA-PLF)



CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E TECNOLOGICHE

Fenotipo: riconducibile a *Populus × canadensis* Mönch

Chioma: semi-espansa

Colore foglie: bruno allo sboccio e verde a maturità

Colore gemme: bruno-rossastro

Germogliazione: medio-precoce

Fusto della pianta adulta: diritto e cilindrico


Corteccia: rugosa, di colore grigio chiaro

Legno: densità basale pari a $0,360 \text{ g/cm}^3$ ('I-214' = $0,290 \text{ g/cm}^3$)



RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ

	Molto scarsa	Scarsa	Sufficiente	Elevata	Molto elevata
Defogliazione primaverile					X
Ruggini <i>Mip</i>				X	
Ruggini <i>Map</i>		X			
Bronzatura					X
Necrosi corticale				X	
Macchie brune				X	
Virus del mosaico				X	
Afide lanigero					X
Vento			X		



CARATTERISTICHE COLTURALI E PRODUTTIVE

Attitudine alla propagazione vegetativa: ottimo l'attecchimento delle pioppelle e delle talee

Terreno: si adatta a vari tipi di suolo

Epoca di impianto: durante il riposo vegetativo

Potatura: non particolarmente difficile da potare

Accrescimento: abbastanza rapido in fase giovanile, in seguito regolare

Produzioni: superiori a quelle di 'I-214'



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO DI LICENZA DI MOLTIPLICAZIONE IN FRANCIA AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO FRANCESE DELLA VARIETA' CLONALE DI PIOPPA DENOMINATA "MONCALVO"

CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno.

Att.ne Responsabile del Procedimento

Strada Frassineto 35

15033 Casale Monferrato (AL)

ITALIA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il
_____, residente a _____ via
_____ e-mail _____ in
qualità di legale rappresentante dell'Azienda/Ditta (denominazione o ragione sociale)
_____, con sede a
_____ via _____ Stato _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (o altro registro delle ditte
per le ditte straniere) N. _____

con la presente MANIFESTA L'INTERESSE all'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione in Francia ai fini della commercializzazione nel territorio francese per la varietà di pioppo denominata 'Moncalvo'.

A tal fine dichiara:

- che il campo di attività dell'Azienda/Ditta è il seguente:
(breve relazione della esperienza vivaistica acquisita con sintesi del piano di sviluppo e diffusione che si intende attuare per la valorizzazione commerciale del clone 'Moncalvo');

- di accettare il versamento del canone annuo di € 2.500,00, previsto per l'acquisizione della licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione in Francia ai fini della commercializzazione nel territorio francese della varietà clonale di pioppo denominata 'Moncalvo' per il quale si propone l'attività di commercializzazione, nonché di

- un diritto di royalty di € 0,50 per ogni pianta (pioppella) venduta, previa detrazione dell'importo del canone annuo minimo, qualora eccedente;
- un diritto di royalty di € 0,40 per talea venduta ai sub-licenziatari
- di accettare un eventuale altro soggetto delegato dal CREA quale incaricato della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi i controlli sia documentali e contabili, sia in vivaio che in magazzino / cella frigo;
- di impegnarsi ad attuare l'attività di moltiplicazione e commercializzazione esclusivamente in Francia;
- di accettare le condizioni indicate nell'Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria www.crea.gov.it recante "Invito a presentare manifestazione di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione in Francia ai fini della commercializzazione nel territorio francese per la varietà di pioppo denominata 'Moncalvo';
- di non essere inadempienti nel rispetto delle norme contrattuali di contratti di licenza stipulati precedentemente con il CREA, e/o con il CRA, e/o con altro soggetto delegato dal CRA/CREA;
- di essere in regola coi pagamenti di eventuali somme già fatturate a qualsiasi titolo dal CREA e/o dal CRA e/o da altro soggetto delegato dal CRA/CREA;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- di non essere sottoposto a misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- di essere nella condizione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

_____, il _____
 (Località) (Data)

 (Firma e timbro)

Da inviare unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto codice fiscale data di nascita luogo di nascita nella qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) dell'Azienda/Ditta/ATI, con sede legale in via....., Partita IVA Codice Fiscale:....., tel. e-mail PEC

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Azienda/Ditta/ATI (*nome e ragione sociale*) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per l'Azienda/Ditta/ATI (*nome e ragione sociale*) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: "*I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti*";
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=1552319693658 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori dell'Azienda/Ditta/ATI (*nome*), per quanto applicabile, il suddetto Codice;
- di avere letto e compreso l'allegata Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Data Firma

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' CLONALE DI PIOPPA DENOMINATA MONCALVO

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a il

E

la Società (di seguito Società Licenziataria) con sede legale in Codice Fiscale e Partita IVA , nella persona dei Sig. , nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a il

PREMESSO CHE

- Il CREA, già CRA, istituito dal D.lgs. n. 454 dell'ottobre 1999, così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nell'Amministrazione centrale e nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto approvato con Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto, il CREA svolge, promuove, coordina attività di ricerca, sostiene la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati, nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Casale Monferrato del Centro di ricerca Foreste e Legno (CREA-FL) è stata costituita la varietà clonale di pioppo MONCALVO, iscritta con decreto MiPAAF n. 75568 del 06/11/2015 nel Registro Nazionale dei Materiali di Base (RNMB) nella categoria "controllati";
- tale varietà è protetta con privativa comunitaria per novità vegetale n. 40713 del 20/04/2015, con scadenza il 31/12/2045, rilasciata dal CPVO (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) ed il CREA è titolare dei relativi diritti;
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Foreste e Legno, con determina direttoriale prot. n. del ha stabilito di regolare con specifico contratto da sottoscrivere con la Società Licenziataria una licenza non esclusiva di moltiplicazione e vendita nel solo territorio francese di piante (pioppelle) e talee della varietà clonale di pioppo MONCALVO;
- il CREA si riserva la facoltà di concedere la licenza non esclusiva anche ad altri soggetti, nel medesimo o in altri territori, per la moltiplicazione e vendita di piante (pioppelle) e talee della varietà clonale di pioppo MONCALVO;
- le Parti intendono con il presente contratto definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza non esclusiva, del diritto di moltiplicazione e vendita di piante (pioppelle) e talee della varietà clonale di pioppo MONCALVO in Francia, con possibilità di concedere sub-licenze per il solo allevamento e commercializzazione, nel medesimo territorio, di piante (pioppelle), con divieto di moltiplicazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla Società Licenziataria una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e vendita, nel solo territorio francese, di pioppelle e/o talee della varietà clonale di pioppo MONCALVO con possibilità di concedere sub-licenze per il solo allevamento e la commercializzazione di piante (pioppelle), nel solo territorio francese, con divieto di moltiplicazione.

Eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori del territorio francese dovranno essere richieste con atto scritto ed autorizzate dal CREA.

La commercializzazione potrà riguardare talee (in caso di sublicenze) o pioppelle di uno o due anni.

La Società Licenziataria si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale di qualità e in buono stato fitosanitario, in ottemperanza alla normativa vigente in Francia. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento dello stato fitosanitario e ai relativi controlli sanitari e varietali saranno ad esclusivo carico della Società Licenziataria.

Art. 3 - Riconoscimento del costituente, mantenimento in purezza e responsabilità

La Società Licenziataria riconosce il CREA quale costituente della varietà clonale di pioppo MONCALVO ed assume, con il presente contratto di licenza "non esclusiva", la responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della stessa in Francia.

Il mantenimento in purezza della varietà clonale di pioppo MONCALVO e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA, che provvederà a produrre e fornire alla Società Licenziataria un quantitativo iniziale di 200 astoni, della lunghezza di almeno 1 metro, per l'ottenimento delle talee di base necessarie alla costituzione di barbatellai di prima moltiplicazione e/o di vivai. Le talee prodotte nei barbatellai di prima moltiplicazione potranno essere utilizzate per l'allestimento di vivai condotti in Francia su terreni di proprietà, presi in affitto o con contratto di coltivazione dalla Società Licenziataria, la quale potrà provvedere alla vendita di talee o pioppelle, per vivai o impianti da realizzare sul solo territorio francese. Quantitativi superiori di materiale di moltiplicazione potranno essere forniti dal CREA, previa richiesta da presentare entro il mese di dicembre, con un anno di anticipo rispetto alla consegna del materiale.

Sia i barbatellai che i vivai non potranno esser mantenuti oltre la durata del presente Contratto; pertanto al termine della concessione la Società Licenziataria dovrà distruggere le piante e i ceppi risultanti, a proprie spese e sotto il controllo del CREA o soggetto da esso delegato.

La Società Licenziataria per tutta la durata del presente Contratto si farà carico delle procedure di monitoraggio e certificazione fitosanitaria, come previsto dalla normativa fitosanitaria vigente in Francia.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà, dietro semplice richiesta ed a proprie spese, di verificare l'identità genetica e lo stato sanitario del materiale di propagazione.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di quindici (15) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo risoluzione o recesso anticipato o decadenza del titolo di privativa presso il CPVO.

Art. 5 - Gestione finanziaria e corrispettivi

Per il diritto di moltiplicazione e commercializzazione in Francia della varietà clonale di pioppo MONCALVO la Società Licenziataria si impegna a versare annualmente al CREA, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura:

- un canone annuo minimo forfettario di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- un diritto di royalty di € 0,50 per ogni pianta (pioppella) venduta, previa detrazione dell'importo del canone annuo minimo, qualora eccedente;
- un diritto di royalty di € 0,40 per talea venduta ai sub-licenziatari.

Detti importi saranno fatturati annualmente dal CREA a seguito di comunicazione da parte della Ditta Licenziataria, entro il mese di luglio, dei quantitativi di talee e pioppelle commercializzati durante la stagione di vendita.

Gli importi dovranno essere versati annualmente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura:

- il canone annuo minimo forfettario di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), dovrà essere versato a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto, per tutta la durata dello stesso;
- i diritti di royalty previsti dovranno essere versati, contemporaneamente al canone annuo, a partire dal primo anno di commercializzazione delle talee e/o pioppelle.

Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura darà luogo all'applicazione della clausola risolutiva prevista nel contratto all'Art. 11.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato a "*CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria*" - IBAN IT 19S0100503382000000218660 - BIC/SWIFT: BNLITRR, riportando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura ed il numero della fattura stessa.

La Società Licenziataria conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e alla vendita delle talee e delle pioppelle, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, quando richiesto, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente ai termini di pagamento stabiliti, riservandosi, in caso di inadempienze gravi, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

Art. 6 Diligenza della Società Licenziataria

La Società Licenziataria si impegna a:

- realizzare i barbatellai ed i vivai della varietà clonale di pioppo MONCALVO, esclusivamente in terreni di sua proprietà, presi in affitto o gestiti con contratti di conduzione, in Francia;
- non impiantare barbatellai e vivai di produzione e non commercializzare talee, pioppelle o altro materiale di propagazione della varietà clonale di pioppo MONCALVO al di fuori del territorio francese;
- non impiantare barbatellai e vivai di produzione in terreni di aziende di terzi senza contratto scritto di affitto o di conduzione;
- 'comunicare annualmente l'ubicazione e le dimensioni dei barbatellai e dei vivai per l'ottenimento delle pioppelle del clone MONCALVO al CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno, sede di Casale Monferrato;
- condurre i barbatellai ed i vivai di uno o più anni della varietà clonale di pioppo MONCALVO nel rispetto delle buone pratiche colturali, in modo che il materiale ottenuto sia esente da difetti, di buona qualità e risponda alla normativa vigente in Francia sul materiale di moltiplicazione;
- commercializzare talee del clone MONCALVO di buona qualità, raccolte in barbatellai di uno, due o più anni, condotti su terreni di proprietà o con contratto scritto di affitto o di conduzione;

- informare il CREA in merito al verificarsi in vivaio di avversità biotiche (insetti, malattie crittogamiche, virus e batteri) ed abiotiche che potrebbero compromettere la qualità e la sanità del materiale di moltiplicazione;
- trasmettere al CREA, entro il 31 luglio di ogni anno, una dichiarazione certificata da un commercialista relativa al volume delle vendite, comprese quelle effettuate dai sublicenziatari, oppure trasmettere una copia del registro delle pioppelle vendute a pioppicoltori e delle talee vendute ai sublicenziatari, con indicazione di:
 - nome, cognome, indirizzo dei clienti;
 - quantità di piante (pioppelle) o talee vendute;
 - data di consegna e località in cui sarà effettuato l'impianto o il vivaio;
- apporre sulle sue eventuali condizioni generali di vendita, sui suoi contratti di vendita e sulle sue fatture le seguenti diciture:

Richiamo da apporre in caso di **vendita di piante (pioppelle) a pioppicoltori:**

Le piante corrispondenti a questo contratto/questa fattura sono protette da un certificato comunitario di privativa per nuova varietà vegetale, la loro moltiplicazione è severamente vietata. L'acquirente si impegna, a pena di azione penale, a non cedere il materiale vegetale in oggetto, a non utilizzarlo per la propagazione, anche per uso personale, e ad utilizzarlo esclusivamente per l'impianto diretto in piantagione o in filare di pioppi, di cui si impegna a comunicare l'ubicazione alla Società Licenziataria.

Richiamo da apporre in caso di **vendita di talee a sublicenziatari:**

Il materiale vegetale corrispondente al presente contratto/fattura è protetto da un certificato comunitario di privativa per nuova varietà vegetale e ne è severamente vietata la moltiplicazione. L'acquirente si impegna, pena l'azione penale, a non utilizzare il materiale vegetale in questione per la propagazione, anche per uso personale, e a vendere esclusivamente piante (pioppelle) ottenute da talee acquistate dalla Società Licenziataria.

Art. 7 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

Il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della Società Licenziataria, durante le fasi di moltiplicazione, allevamento e commercializzazione del materiale di propagazione della varietà clonale di pioppo MONCALVO.

La Società Licenziataria si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di materiale vegetale commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei propri diritti. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La Società Licenziataria, con il presente Contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione fitosanitaria della varietà clonale di pioppo MONCALVO.

La Società Licenziataria si impegna ad utilizzare il nome della varietà clonale di pioppo MONCALVO in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare il CREA quale costituente del clone, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

La Società Licenziataria si impegna a consentire l'accesso ai propri vivai, magazzini/locali e celle di frigoconservazione al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato,

mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo. A tal fine le parti firseranno di comune accordo un appuntamento presso la Società Licenziataria.

Art. 8 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione della varietà clonale di pioppo MONCALVO individuata dalla Società Licenziataria dovrà essere immediatamente segnalata al CREA.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla Società Licenziataria dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la Società Licenziataria si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa sarà di esclusiva proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione fosse talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la Società Licenziataria, qualora compartecipi al processo di selezione, potrà esercitare il diritto di opzione sull'eventuale contratto di licenza, per il quale il CREA si riserva di valutare la specifica tipologia (esclusiva/non esclusiva) nonché di definire gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare il materiale genetico di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione e la protezione varietale con nuova denominazione.

Art. 9 - Garanzie e contraffazione

La varietà clonale di pioppo MONCALVO viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Con la sottoscrizione del contratto la Società Licenziataria si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la Società Licenziataria venga a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà clonale di pioppo MONCALVO dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta o accertata contraffazione o usi non autorizzati sostenuti da elementi concreti, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti, stabilendo di comune accordo la percentuale dei costi a carico di ciascuna di esse. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti che siano ritenuti autori di dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi.

Qualora il CREA decidesse di iniziare un'azione legale in rapporto ad una presunta contraffazione o usi non autorizzati, la Società Licenziataria potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece il CREA decidesse di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una presunta contraffazione o usi non autorizzati, la Società Licenziataria potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 10 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 11 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga

rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 5, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la Società Licenziataria dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Al termine del presente contratto, oppure nell'ipotesi di risoluzione anticipata dello stesso, le Parti concordano fin d'ora che la varietà clonale di pioppo MONCALVO ritorni nella completa disponibilità del CREA e la Società Licenziataria con effetto immediato non possa avviare ulteriori moltiplicazioni della varietà stessa.

Conseguentemente alla risoluzione, la Società Licenziataria non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale vegetale della varietà clonale di pioppo MONCALVO in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della Società Licenziataria dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la Società Licenziataria sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni. La Società Licenziataria, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso.

Art. 12 - Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto al termine della campagna annuale di vendita, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso. Qualora tale diritto fosse esercitato dalla Società Licenziataria, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del contratto, nonché di quelli relativi alla distruzione del materiale, come indicato al precedente art. 11.

Art. 13 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente contratto, sono a carico della Società Licenziataria.

Art. 14 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 15 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per

la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Foreste e Legno

Strada Frassineto 35

15033 Casale Monferrato

[Tel: 0142 330900](tel:0142330900)

E-mail: fl@crea.gov.it

PEC: fl@pec.crea.gov.it

Per la Società Licenziataria

.....

.....

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 16 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 15 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da 7 pagine, 8 premesse e 16 articoli, viene sottoscritto dalle Parti in due originali.

CREA

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Società...

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 del presente Contratto.

CREA

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Società...

Il Legale Rappresentante

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente, Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale della Ditta/Società);

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso Pubblico "INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA DI MOLTIPLICAZIONE IN FRANCIA AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO FRANCESE DELLA VARIETA' CLONALE DI PIOPPO DENOMINATA MONCALVO" nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, etc., delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (ad es., giudiziaria, amministrativa, etc..) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata della procedura di individuazione dei contraenti di cui all'Avviso sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione dei relativi Contratti e per tutta il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei relativi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento,

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei relativi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenesse che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.